

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI SCOOTER SHARING ALLE CONDIZIONI INDICATE DAL COMUNE DI MILANO.

Richiesta chiarimenti

FAQ 9 *L'avviso pubblico, al paragrafo 4 b) requisiti oggettivi, esclude la possibilità di svolgere le attività di scooter sharing sul territorio del Comune di Milano con i veicoli rientranti nella categoria L2e – Ciclomotori a tre ruote. Posto che il D.M. Ministero infrastrutture e trasporti 31.1.2003 (Recepimento della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio), ha chiarito che i veicoli a tre ruote (categoria L2e) sono classificabili, al pari dei veicoli di categoria (L1e), come "ciclomotori", con indicazione che trova, oggi, conferma anche nel Regolamento UE 2013/168, si chiedono chiarimenti in merito.*

L'intento dell'Amministrazione, attraverso l'Avviso, è quello di promuovere sistemi di mobilità in sharing che prevedano l'utilizzo di veicoli agili e maneggevoli, con l'obiettivo di creare un sistema di mobilità efficace ed efficiente sul territorio urbano, con mezzi a due o tre ruote, escludendo i mezzi dotati di carrozzeria e/o non basculanti, distinguendo in maniera netta tale servizio da quelli del bike sharing, del car sharing e dei servizi di micromobilità. Fatta questa premessa, l'elenco delle categorie riportate nel Paragrafo 4 lett. b) dell'Avviso Pubblico non cita esplicitamente tutte le categorie previste, individua le più comuni. In coerenza con la normativa sopra citata, deve pertanto ritenersi ammesso l'utilizzo dei mezzi aventi dette caratteristiche, inclusi i veicoli rientranti nella categoria L2e – ciclomotore a tre ruote.

FAQ 10 *L'avviso pubblico, nella parte riguardante gli standard minimi e modalità di svolgimento del servizio, alla lett. q) prescrive, per gli scooter, che "tutti i veicoli destinati al servizio di scooter sharing debbano contenere al loro interno un casco di cortesia per il conducente ed il secondo casco qualora il mezzo proposto in flotta e le regole stabilite dall'operatore prevedano la possibilità di trasportare un passeggero (...)". Si chiedono chiarimenti in merito alla necessità di prevedere il casco protettivo di cortesia, laddove, in ossequio a quanto disposto dall'art. 171, co. 1-bis, lett. b), d.lgs. 285/1992, l'obbligo di utilizzo dello stesso non sia imposto.*

Qualora il mezzo che si intende utilizzare per lo svolgimento dell'attività – in base alla normativa vigente in materia – non preveda l'obbligo di utilizzo del casco protettivo, è possibile escludere conseguentemente l'obbligo di fornire il casco di cortesia per il conducente.